



Città di Potenza

**Unità di Direzione** – Assetto del Territorio

**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento in materia di Incentivi per Funzioni Tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017.



*[Handwritten signature]*  
IL SEGRETARIO GENERALE S.

## Premesso

- che con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il c.d. nuovo "Codice dei Contratti" dal titolo "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- che il Nuovo Codice dei Contratti, come sopra richiamato, all'art. 113, prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 ora abrogata);

**Dato atto che l'articolo 113, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. testualmente dispone:**

Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

## Preso atto

- che i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base di un apposito regolamento;



*[Handwritten signature]*  
IL SEGRETARIO GENERALE S.

- che in data 12 luglio 2018 il Regolamento in epigrafe è stato sottoposto all'esame della delegazione trattante ed è stata, con alcune rivisitazioni, approvata e sottoscritta la formulazione definitiva del sopra citato regolamento, che si allega alla presente proposta di deliberazione;
- che le rivisitazioni consistono essenzialmente nell'aver modificato alcune percentuali della tabella A) relative ai criteri di ripartizione del fondo, come di seguito indicato:

*Colonna % Fondo:*

- la voce: Predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione dei contratti (comprensivo di tutte le attività di supporto) passa da 10 a 13;
  - la voce: Direzione dei lavori passa da 37 a 35;
  - la voce: Responsabile unico del procedimento passa da 35 a 34;
- che la corrispondente colonna "% Ripartita" non è stata adeguata si ritiene necessario, al fine di ovviare a tale incongruenza e dopo aver concordato in un incontro informale con i rappresentanti sindacali, di adeguarla come segue:

*Colonna % Ripartita:*

- la voce: Direttore dei lavori passa da 25 a 24;
- la voce: Direttore operativo, assistente di cantiere passa da 5 a 4;
- la voce: Supporto tecnico ed amministrativo (espropri, rapporti con Enti Finanziatori, ANAC, BDAP, rendicontazione della spesa agli Enti Finanziatori) passa da 10 a 9;

**Ritenuto** di poter provvedere all'approvazione del citato Regolamento;

**Dato atto**

- che con l'entrata in vigore del suddetto regolamento è conseguentemente abrogato il previgente Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante che resterà valido solamente per le fattispecie di incentivi maturati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

**Atteso**

- che con l'approvazione del suddetto Regolamento si intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il ricorso al personale interno con notevole risparmio di spesa;
- che le risorse finanziarie oggetto di regolamento sono allocate nei pertinenti capitoli del bilancio;

**Visti**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017.
- i vigenti C.C.N.L. relativo al comparto Regioni autonomie locali;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;


**Tutto ciò premesso e considerato  
si propone di adottare la seguente**

   
IL SEGRETARIO COMUNALE


## DELIBERAZIONE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo «Regolamento in materia di Incentivi per Funzioni Tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017», allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in conformità al testo definito sottoscritto in sede di contrattazione collettiva decentrata del 12 luglio 2018;
3. di dare atto, altresì, che:
  - con l'entrata in vigore del suddetto regolamento è conseguentemente abrogato il previgente Regolamento in materia che resterà valido solamente per le fattispecie di incentivi maturati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
  - le risorse finanziarie oggetto di regolamento sono allocate nei pertinenti capitoli del bilancio;
  - l'entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia abrogherà automaticamente le norme del detto regolamento, qualora risultino incompatibili;


Il Dirigente  
Ing. Francesco Mancuso



L'Assessore  
Avv. Sergio Potenza



IL SEGRETARIO GENERALE S.



**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento in materia di Incentivi per Funzioni Tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017.

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: favorevole

Potenza, 31/07/2018

Il Dirigente  
Ing. Francesco Mancuso

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza, 31/07/2018



Il Dirigente del Servizio Finanziario  
P. Ing. Mario Restaino



IL SEGRETARIO GENERALE S.



**CITTÀ DI POTENZA**

**REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI  
ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.**



*[Handwritten signature]*

## Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento .....	1
Articolo 2 - Costituzione e quantificazione del fondo.....	1
Articolo 3 - Conferimento degli incarichi .....	3
Articolo 4 - Quantificazione della parte incentivante del fondo.....	4
Articolo 5 - Modalità di liquidazione e limiti della parte incentivante del fondo .....	5
Articolo 6 - Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato .....	6
Articolo 7 - Termini per la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche .....	6
Articolo 8 - Periodo di svolgimento delle prestazioni .....	7
Articolo 9 - Relazione periodica sull'applicazione del regolamento – Trasparenza .....	7
Articolo 10 - Disposizioni varie.....	7
Articolo 11 - Entrata in vigore e forme di pubblicità.....	8

## **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell'ente degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 , così come modificato dall'art. 76 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56.

Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture esclusivamente per le attività di:

- a. programmazione della spesa per investimenti;
- b. verifica preventiva della progettazione;
- c. predisposizione degli atti di gara e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d. responsabile unico del procedimento;
- e. direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- f. collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
- g. collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
- h. verifica di conformità;
- i. collaborazione nei confronti dei soggetti che esplicano le attività di cui ai precedenti punti.

Per quanto concerne gli appalti relativi a servizi e forniture presupposto per il riconoscimento dell'incentivo è la nomina del direttore dell'esecuzione.

Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 ed i lavori in amministrazione diretta. Restano, inoltre, esclusi dalla corresponsione degli incentivi tutte le attività svolte dai dipendenti pubblici che riguardano gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

## **Articolo 2 - Costituzione e quantificazione del fondo**

Il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche, di cui al comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., fa capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori servizi e forniture.

L'entità del fondo di cui al precedente comma viene stabilita in base alle classi di importo di seguito indicate:



**per opere e lavori pubblici**

IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO (%)	
inferiore o pari ad € 5.000.000,00	2% dell'importo	a base di gara
tra € 5.000.001,00 e € 25.000.000,00	1,8% dell'importo	a base di gara
superiore ad € 25.000.000,00	1,6% dell'importo	a base di gara

**per servizi e forniture**

IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO (%)	
inferiore o pari ad € 500.000,00	2% dell'importo	a base di gara
tra 500.000,00 e € 2.500.000,00	1,8% dell'importo	a base di gara
tra 2.500.001,00 e € 5.000.000,00	1,6% dell'importo	a base di gara
tra 5.000.001,00 e € 25.000.000,00	1,4% dell'importo	a base di gara
superiore ad € 25.000.000,00	1,2% dell'importo	a base di gara

L'80% del fondo come sopra computato costituisce la parte incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente di ruolo direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.

Il restante 20% del fondo sopra computato costituisce "fondo per l'innovazione" ed è destinato esclusivamente alle finalità di cui all'art. 113, comma 4 del D. Lgs. n° 50/2016. Tale aliquota non andrà utilizzata ed inserita nel quadro economico nel caso di interventi finanziati con fondi europei o a destinazione vincolata.

Il "fondo per l'innovazione" come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivate computate a norma del presente regolamento e con vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e del presente regolamento.

La somma corrispondente alle percentuali delle sole attività specifiche previste nell'atto dirigenziale di conferimento degli incarichi oggetto del presente regolamento, applicata sull'importo a base d'asta, comprensivo anche, ove previsto in progetto, di oneri di sicurezza, manodopera, sarà inserita nel quadro economico dell'opera, del servizio o della fornitura.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica in relazione ai ribassi che si verificano in sede di appalto.

Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

L'incentivo per eventuali perizie di variante suppletive, non originate da errori ed omissioni progettuali, verrà liquidato ai soggetti interessati per gli importi eccedenti l'iniziale importo posto a base di gara con le stesse modalità del lavoro principale.

### **Articolo 3 - Conferimento degli incarichi**

I soggetti destinatari dell'incentivo (pari alla quota dell'80%) sono quelli che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs 50/2016 che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub procedimento o attività o che collaborano alla stessa attività.

Il Dirigente dell'Unità di Direzione, su proposta del responsabile del procedimento e nel rispetto del Codice e delle Linee Guida dell'ANAC, con proprio atto conferisce gli incarichi al personale dipendente con i criteri e le modalità di cui al presente Regolamento.

Eventuali modifiche alla composizione della struttura individuata possono essere apportate dal Dirigente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento di sostituzione è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

Il personale con qualifica dirigenziale non può essere destinatario di incentivo di cui al presente regolamento.

Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia, ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestono tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura massima dell'80% dell'aliquota prevista all'art. 4 tabella A) e B) voce responsabile unico del procedimento – RUP.

I dipendenti destinatari di incentivo ai sensi del presente regolamento, redigono e sottoscrivono, assumendosene la relativa responsabilità, gli atti a loro assegnati, fatta eccezione dei collaboratori.

Il Dirigente nell'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve utilizzare il criterio della rotazione e del coinvolgimento della maggior parte del personale disponibile, nel rispetto delle specifiche competenze e capacità professionali richieste, valutando la pregressa

capacità dei singoli dipendenti di aver portato a buon fine, nei tempi richiesti e senza contenziosi i procedimenti e le responsabilità loro assegnate.

#### Articolo 4 - Quantificazione della parte incentivante del fondo

Relativamente ai criteri di ripartizione della parte incentivante del fondo, pari all'80%, gli importi da attribuire alle varie figure interessate saranno calcolati come di seguito:

##### A) per opere e lavori pubblici

Incarico Opere e Lavori pubblici	% Fondo	Attività Specifica	% Ripartita
Programmazione della spesa per investimenti	3	Redazione documenti di programmazione per l'accesso ai finanziamenti	1,5
		Gestione contabile della programmazione degli investimenti: redazione del DUP, variazioni di bilancio, monitoraggio e variazioni crono programmi della spesa	1,5
Verifica preventiva della progettazione	5	Attività di verifica e validazione dei progetti	5
Predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione dei contratti (comprensivo di tutte le attività di supporto)	13	Redazione e controllo degli schemi dei disciplinari di gara e di contratto	5
		Affidamento, verifica e controllo dei requisiti di gara	8
Direzione lavori	35	Direttore dei lavori	24
		Direttore operativo, assistente di cantiere	4
		Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	7
Collaudo	10	Collaudo tecnico-amm.vo	5
		Collaudo statico	5
Responsabile unico del procedimento	34	RUP	25
		Supporto tecnico ed amministrativo (espropri, rapporti con Enti Finanziatori, ANAC, BDAP, rendicontazione della spesa agli Enti Finanziatori)	9
<b>totale</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

## B) per servizi e forniture

Incarico Servizi e Forniture	% Fondo	Attività Specifica	% Ripartita
Programmazione della spesa	3	Redazione documenti di programmazione per l'accesso ai finanziamenti	1,5
		Gestione contabile della programmazione degli acquisti: redazione del programma biennale	1,5
Predisposizione procedure di gara e di esecuzione dei contratti (comprensivo di tutte le attività di supporto)	17	Redazione disciplinari di gara e schema di contratto	10
		Affidamento, verifica e controllo e dei requisiti di gara	7
Direzione dell'esecuzione	35	Direttore dell'esecuzione	30
		Supporto al direttore dell'esecuzione	5
Verifica di conformità	5	Verifica di conformità	5
Responsabile unico del procedimento	40	RUP	28
		supporto tecnico ed amministrativo	12
<b>totale</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle di cui alle tabelle sopra riportate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra loro.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del Codice, il collaudo o la verifica di conformità siano sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, la relativa aliquota spetta al direttore dei lavori (per lavori) o al responsabile del procedimento (per servizi o forniture).

### Articolo 5 - Modalità di liquidazione e limiti della parte incentivante del fondo

La liquidazione della parte incentivante del fondo è disposta con atto del competente Dirigente sulla base di apposita dichiarazione firmata dal responsabile del Servizio del Personale che attesti il trattamento economico complessivo annuo e l'ammontare di tutti gli altri incentivi già corrisposti ai dipendenti interessati dall'atto di liquidazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n° 50/2016, per tutte le attività previste nel presente regolamento, l'incentivo che può essere corrisposto al singolo dipendente nel corso di un anno solare, non può superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo maturato nel corso dello stesso anno solare.

Per trattamento economico complessivo annuo (art. 45 D. Lgs n° 165/2001) si intende il trattamento fondamentale (stipendio tabellare, 13<sup>a</sup> mensilità, indennità integrativa speciale, ove prevista, retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, indennità di comparto) e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile (esclusi gli incentivi derivanti dal presente regolamento).



IL SEGRETARIO GENERALE

## **Articolo 6 - Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato**

Ai sensi dell'art. 113 comma 3, terzo periodo, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i si stabilisce che l'incentivo spettante ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei casi di incremento di costo dell'opera realizzata e/o incremento dei tempi di esecuzione non conformi alle norme del D. Lgs. n° 50/2016.

La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera non conformi alle norme del D. Lgs. n° 50/2016.

In tal caso verrà operata una riduzione pari all'0,1% del compenso spettante per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del lavoro, servizio o fornitura fino ad un massimo del 10%, e del 10% in caso di aumento dei costi non conformi alle norme del D. Lgs. n° 50/2016 dell'opera, del servizio o della fornitura.

## **Articolo 7 - Termini per la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche**

Gli importi relativi alle prestazioni svolte sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:

### **per opere e lavori pubblici**

- a) per l'attività di programmazione, per la fase di valutazione dopo la stipula del contratto;
- b) per la fase di esecuzione, secondo gli stati di avanzamento dei lavori con saldo all'emissione dello stato finale;
- c) per la fase di collaudo, dopo l'approvazione del medesimo certificato;

### **per servizi e forniture**

- a) per l'attività di programmazione e per la fase di gara dopo la stipula del contratto;
- b) per la fase di esecuzione, dopo l'espletamento completo della fornitura o del servizio;
- c) per la fase di verifica di conformità, dopo l'approvazione del relativo atto.

La quota destinata al responsabile del procedimento ed ai suoi eventuali collaboratori è liquidata:

- per i lavori pubblici il 40% nel termine di cui alla lettera a) e per il restante 60% nel termine di cui alla lettera c);
- per forniture e servizi il 50% nel termine di cui alla lettera a) e per il restante 50% nel termine di cui alla lettera c).

Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del Regolamento, è liquidata secondo le percentuali maturate.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. L'U.D. Risorse Umane notizierà il dipendente ed il Dirigente dell'U.D. di appartenenza circa il superamento del limite massimo degli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni.

### **Articolo 8 - Periodo di svolgimento delle prestazioni**

Le attività del personale incaricato vengono svolte di norma durante l'orario ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dell'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti simili in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione.

### **Articolo 9 - Relazione periodica sull'applicazione del regolamento – Trasparenza**

Ogni anno, il Dirigente dell'U.D. Risorse Umane redige ed invia alle Organizzazioni Sindacali e al Responsabile della Trasparenza le informazioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. n° 33/2013 in ordine all'applicazione del presente regolamento.

### **Articolo 10 - Disposizioni varie**

L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale.

Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:

- a) la RSU;
- b) i dipendenti interessati alla ripartizione;
- c) i dirigenti competenti in materia;
- d) il Sindaco e tutti gli Assessori;

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Qualora intervengano modifiche normative o pareri degli organi giurisdizionali e/o che incidano sulle disposizioni del presente regolamento, si provvederà all'adeguamento della relativa



IL SEGRETARIO GENERALE

disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.

### **Articolo 11 - Entrata in vigore e forme di pubblicità**

Il presente regolamento consta di n. 11 articoli, è stato sottoposto all'esame della delegazione trattante nella seduta del 12 luglio 2018 ed entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio, copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 241/1990 e s.m.i. è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le forme regolamentari nonché ogni altra disposizione in materia precedentemente vigenti.

Così come indicato nel comunicato del 06.09.2017 del presidente ANAC, il presente regolamento si applica anche alle attività incentivate relative a procedimenti avviati precedentemente alla sua entrata in vigore, purché decorrenti dal 20.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n° 50/2016, e sempre che nel quadro economico dei singoli interventi di lavori, opere, servizi e forniture sia stata accantonata la relativa quota di incentivo.

Per tutte le attività relative a procedimenti avviati prima del 19.04.2016, gli incentivi verranno invece liquidati secondo il regolamento previgente.